



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

IGNAZIO PARDO	- Presidente -	Sent. n. sez. 671/2026
LUCIA AIELLI		CC - 17/03/2026
GIUSEPPE COSCIONI	- Relatore -	R.G.N. 43003/2025
FABIO MOSTARDA		
DANIELA CARDAMONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ parte offesa nel procedimento

_____ parte offesa nel
procedimento

c/

_____ n.m.i.

avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria del difensore delle ricorrenti _____ e
_____, Avv. _____, che ha insistito nei
motivi di ricorso;

lette le conclusioni del difensore di _____ e _____
Avv. _____ che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2025, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l'opposizione all'archiviazione proposta nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED] ed accoglieva la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, con restituzione degli atti; avverso il decreto ricorre per cassazione il difensore di [REDACTED] e [REDACTED] eccependo:

1.1 premesso che il procedimento aveva origine da una denuncia-querela relativa a gravi reati (omicidio, circonvenzione di incapace, riciclaggio, falso) commessi ai danni del dott. [REDACTED] mentre si trovava in stato di vulnerabilità e che il Pubblico Ministero aveva ravvisato solo uno dei reati (art. 643 cod. pen.) e nei confronti di solo due dei cinque soggetti indagati, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato erroneamente un difetto di giurisdizione e disposto direttamente l'archiviazione, anziché restituire gli atti al Pubblico Ministero, come prescritto dall'art. 22 cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 20 cod. proc. pen.; la pronuncia del giudice per le indagini preliminari risultava abnorme tanto sotto il profilo strutturale, per essersi il giudice discostato dalla sequenza procedimentale prescritta dall'art. 22 cod. proc. pen. ed essersi pronunciato nel merito invece di restituire gli atti al Pubblico Ministero, quanto sotto il profilo funzionale, per essere stato assunto in violazione "grave e manifesta" dei diritti garantiti alle vittime di reato dal diritto dell'Unione Europea e dalle convenzioni internazionali e in violazione della normativa sovranazionale in materia di riciclaggio; si era quindi verificata una indebita, nonché prematura, stasi del procedimento ed esaurimento del potere/dovere del Pubblico Ministero di svolgere indagini ed adempiere agli obblighi positivi garantiti dallo stato;

1.2 inosservanza ed erronea applicazione delle norme sovranazionali in tema di diritti delle vittime del reato, obblighi positivi dello Stato e normativa antiriciclaggio e diritto ad un ricorso effettivo e, in particolare, violazione del diritto di essere sentiti, del diritto ad una revisione della decisione di non esercitare l'azione penale, dell'obbligo di perseguire il reato di riciclaggio e del conseguente obbligo di annullamento del provvedimento in quanto abnorme, con richiesta di eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267;

1.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 6, 9, 10 cod. pen. e degli artt. 50, 335, 407-bis, 408 e 410 (o, alternativamente, 410-bis) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, motivo proponibile in questa sede qualora fosse rilevato, eventualmente a seguito



di rimessione della questione alla Corte di giustizia UE l'obbligo di disapplicare la legge n. 103/2017 nella parte in cui determina un regime delle impugnazioni avverso al decreto di archiviazione incompatibile con l'art. 4 par.3 e l'art. 19 par. 1 TUE letto alla luce dell'art. 47 della Carta; si chiede quindi di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE fatte salve le questioni di "doppia pregiudizialità" con eventuali questioni di pregiudizialità; il quesito relativo al secondo motivo di ricorso viene così formulato: a) se l'art. 10 Direttiva 2012/29/UE deve intendersi violato quando risulti che i fatti riferiti alle autorità non sono stati oggetto di esame scrupoloso e non sia stata fornita alcuna motivazione convincente per il mancato espletamento delle indagini sulle notizie di reato riferite all'autorità giudiziaria; b) se l'art. 11 Direttiva 2012/29 UE alla luce dell'art. 47 Carta UE deve intendersi violato quando l'autorità giudiziaria ignori sia le violazioni delle autorità inquirenti sia i motivi di opposizione delle vittime e disponga l'archiviazione sulla base di motivazioni idonee ad escluderne la fondatezza; c) se gli artt.2, 3 e 10 della Direttiva 2018/1673 UE imponga di indagare su notizie di reato che potrebbero configurare fattispecie di riciclaggio commesse all'estero da cittadini dello Stato membro, anche quando il reato presupposto non sia interamente accertato ma sussistano indizi "sostenibili" ("arguable") che alcuni beni siano provento di "frode" secondo l'art. 2 (1)(i) in quanto, sussistono indizi che i beni in questione siano appartenuti ad una vittima che, al momento in cui ne ha perso la titolarità o disponibilità, versasse in stato di vulnerabilità cognitiva, i tempi, luoghi, termini del trasferimento siano ignoti e tenuti segreti dalle uniche persone che ne sono a conoscenza; d) se le Direttive citate obblighino l'autorità giudiziaria a svolgere indagini adeguate nei procedimenti transnazionali per verificare i presupposti di giurisdizione e tutelare le vittime; e) se le violazioni delle obbligazioni positive CEDU (artt. 2, 6, 8, 13, art.1 Prot.1) descritte debbano essere considerate unitariamente con le violazioni del diritto UE per la qualificazione della gravità complessiva"; Seconda questione (test ██████ 1) se una decisione che violi manifestamente gli obblighi sopra definiti costituisca "violazione grave e manifesta" ex giurisprudenza ██████ 2) (qualora non fosse già stata decisa nell'ambito della causa C-1637/25 Statui Român) se possano essere considerate cumulativamente più violazioni semplici per integrare tale soglia, includendo le violazioni autonome CEDU sopra descritte; 3) se la Cassazione abbia il dovere di qualificare tale decisione come abnorme per prevenire la violazione e quindi la responsabilità dello Stato ex art. 4(3) TUE e obbligazioni positive CEDU; il quesito relativo al terzo motivo di ricorso viene così formulato: "Dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea: d) se il sistema italiano



prot.l. 103/2017, che esclude il ricorso per cassazione contro ordinanze di archiviazione, abbia correttamente trasposto l'art. 11 Direttiva 2012/29/UE, garantendo una "revisione" effettiva della "decisione" di non esercitare l'azione penale; e) se sia conforme al diritto dell'Unione che tale "decisione" sia presa senza aver effettivamente "sentito" le vittime e senza alcun atto di indagine preliminare; f) se il regime attuale renda "eccessivamente difficile" e "praticamente impossibile" la tutela dei diritti UE-derivati, violando l'art. 47 Carta e l'art. 19 UE; g) se sussiste l'obbligo per il giudizio di ultima istanza di disapplicare le norme che hanno eliminato il ricorso per cassazione, conformemente al principio del primato del diritto UE ed alla giurisprudenza *Randstad*".

2. Il difensore delle ricorrenti depositava memoria, nella quale eccepiva:

2.1 Abnormità strutturale — deviazione dall'iter procedimentale: una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, il GIP si era pronunciato nel merito anziché restituire gli atti al PM come prescritto dagli artt. 20 e 22 c.p.p;

2.2 abnormità strutturale — usurpazione di funzioni: il GIP aveva omissso il controllo sull'inazione del PM ed aveva anticipato alla fase delle indagini preliminari valutazioni di merito che spettano al GUP o al giudice del dibattimento;

2.3 abnormità funzionale — sviamento di potere – violazione dello standard minimo imposto dalle fonti sovranazionali e dalla Costituzione: anche a voler ritenere che il GIP avesse esercitato un potere in astratto a lui spettante, plurimi indici oggettivi mostravano che il provvedimento di archiviazione non era conforme allo standard minimo richiesto congiuntamente da Costituzione (artt. 111, 112, 117 Cost.), CEDU e diritto UE (art. 47 Carta; Dir. 2012/29/UE), per i processi decisionali e per i provvedimenti con cui si decide il non esercizio dell'azione penale; lo standard imposto dalla CEDU in tema di indagini e di decisioni di non esercitare l'azione penale costituisce, secondo la stessa Corte Costituzionale (ord. N. 223/2014) un "limite inderogabile per il legislatore italiano" così che la pronuncia che violi tali limiti dà luogo ad abnormità; ne conseguiva non una stasi fisiologica (che è l'esito di un'archiviazione legittimamente disposta), ma uno stallo patologico: la decisione assunta in violazione di tale limite non faceva venire meno gli obblighi di indagine e repressione delle violazioni dei diritti fondamentali delle vittime e anzi fondava la responsabilità internazionale dello Stato; quest'ultimo rimane, sul piano internazionale e eurounitario, obbligato non solo ad adempiere a tali obblighi, ma anche a rimediare alle violazioni già occorse.

Ne consegue che l'annullamento per abnormità, quale valvola di sicurezza del sistema, è allo stato l'unico rimedio idoneo a impedire la cristallizzazione della violazione a consentire il superamento dello stallo patologico, e la *restitutio in*



integrum dei diritti delle vittime e degli obblighi del Pubblico Ministero, in coerenza con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 113/2011

In ogni caso, sussisteva comunque l'obbligo di rimuovere il provvedimento, anche a prescindere dalla sussistenza della stasi non rimediabile o di altri requisiti derivanti dal diritto nazionale: secondo i noti principi di diritto comunitario, l'atto contrario al diritto europeo deve essere comunque rimosso anche discostandosi da prassi e giurisprudenza consolidate e, se necessario, disapplicando l'ostacolo processuale interno

Il caso in esame metteva infine in luce che la generale inoppugnabilità dell'archiviazione, nella costruzione ricostruita nella sentenza Cass. Pen., VI sez. 17535/18, Scarcella (poi più volte ripresa dalla giurisprudenza), non è più sostenibile alla luce di importanti mutamenti occorsi nella normativa e nella giurisprudenza interna e sovranazionale. In particolare meritava di essere risolto il contrasto tra la giurisprudenza interna, che qualifica il provvedimento di archiviazione come interlocutorio e non definitivo, negando quindi la sua ricorribilità ex art. 111 Cost., e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che in più occasioni ha invece respinto le eccezioni del Governo italiano basate sulla giurisprudenza nazionale e ha ritenuto così il provvedimento di archiviazione definitivo e idoneo ad esaurire i mezzi di ricorso interni. La Corte EDU ha esplicitamente ritenuto che i "rimedi" alternativi invocati dalla giurisprudenza interna (riapertura delle indagini, avocazione delle indagini) non sono effettivi. Il contrasto che si è così creato tra giurisprudenza nazionale e la giurisprudenza CEDU, alla quale, ex art. 117 Cost, per il parametro interposto dell'art. 46 CEDU, il giudice nazionale ha l'obbligo di conformarsi rende, di per sé solo, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto tra l'art. 410 ovvero l'art. 410-*bis* c.p.p. con l'art. 117 Cost

2.4 venivano quindi posti i seguenti quesiti:

Quesito 1: Violazione del diritto dell'Unione nel caso concreto:

Se gli artt. 10–11 della Direttiva 2012/29/UE (Direttiva Vittime), gli artt. 3–5 e 10 della Direttiva 2018/1673/UE, l'art. 16 CRPD e l'art. 5, par. 2, della Convenzione di Istanbul, letti in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 4, 7, 17, 20, 21, 25, 26 e 47 della Carta, debbano intendersi violati quando un *arguable claim* relativo a reati rientranti nel campo di applicazione di tali norme venga archiviato: (a) sulla base di un'interpretazione delle norme sulla giurisdizione inedita e imprevedibile; e/o (b) senza che la denuncia presentata dalle vittime né la questione della giurisdizione sia stata sottoposta a un «esame scrupoloso» nel



senso della giurisprudenza CEDU; e/o (c) senza che siano state condotte indagini, e/o (d) quale esito di un cumulo progressivo di omissioni e errori procedurali — quali l'omessa tempestiva iscrizione della notizia criminis, la mancata acquisizione degli atti pertinenti, il mancato compimento delle indagini minime, ritardi ingiustificati e valorizzazione di fatti o questioni giuridiche non discusse tra le parti — che, nel loro insieme, hanno reso di fatto impossibile per le persone offese ottenere tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione; e se tali circostanze, considerate singolarmente o nel loro cumulo, integrino altresì una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione ai sensi della giurisprudenza █████ (C-224/01)

Quesito 2 — Soglia minima CEDU come soglia del diritto dell'Unione (art. 52, par. 3, Carta)

Se, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, il mancato rispetto degli standard minimi dettati dalla CEDU in materia di obblighi positivi procedurali — e segnatamente del requisito di impugnabilità della decisione quale condizione di effettività del rimedio (artt. 13 e 35 CEDU; Petrella c. Italia, § 29; Lavoragna c. Italia, § 82; Intranuovo c. Italia) — costituisca *ipso facto* violazione dei corrispondenti diritti della Carta (artt. 2, 3, 4, 7, 47), quando la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Quesito 3 — Obbligo di annullamento e interpretazione conforme:

Se, qualora l'autorità giurisdizionale di ultima istanza riscontri che un provvedimento giurisdizionale viola il diritto dell'Unione e detenga, secondo le norme processuali interne, il potere di annullarlo (nella specie, per abnormità), essa sia tenuta a esercitare tale potere al fine di garantire l'attuazione del diritto dell'Unione — anche discostandosi da giurisprudenza consolidata che interpreti restrittivamente i presupposti di tale annullamento — in applicazione del principio di interpretazione conforme (Kubera, C144/23) e del primato del diritto dell'Unione (Randstad, C-497/20; Simmenthal, C-106/77).

Quesito 4 — Rimedi effettivi e inoppugnabilità generale:

Se l'art. 47 della Carta e l'art. 19, par. 1, co. 2, TUE ostino a norme nazionali e a una prassi giurisprudenziale che rendono l'ordinanza di archiviazione totalmente inoppugnabile, anche quando tale provvedimento determina la mancata attuazione di diritti conferiti alle vittime di reato dagli artt. 10–11 della Direttiva 2012/29/UE, dagli artt. 3–5 della Direttiva 2018/1673/UE, dall'art. 16 CRPD e dall'art. 5, par. 2, della Convenzione di Istanbul e anche quando i rimedi alternativi invocati dall'ordinamento nazionale (riapertura, avocazione, revoca) sono stati giudicati non effettivi dalla Corte EDU o non siano mai stati invocati dal



Governo avanti alla medesima Corte. Se, ai fini dell'accertamento di una «violazione sufficientemente qualificata» del diritto dell'Unione imputabile a organi giurisdizionali (██████ C-224/01), rilevi non la gravità isolata di una singola omissione, bensì il cumulo progressivo di molteplici omissioni e errori procedurali — quali l'omessa tempestiva iscrizione della notizia criminis, la mancata acquisizione e valutazione degli atti pertinenti, il mancato compimento delle indagini minime, ritardi ingiustificati e una motivazione manifestamente incoerente — che, nel loro insieme, hanno reso di fatto impossibile per le persone offese ottenere tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

2.5 Questioni di legittimità costituzionale:

Qualora questa Corte non ritenga di poter pervenire al risultato richiesto in via di interpretazione costituzionalmente orientata e/o conforme al diritto dell'Unione e alla CEDU, sollevi, in via preliminare o anche congiuntamente al rinvio pregiudiziale (v. infra § III sulla doppia pregiudizialità), le seguenti questioni, le quali appaiono non manifestamente infondate per le ragioni sopra esposte:

Questione di legittimità costituzionale 1 — Artt. 3, 24, 111 e 112 Cost. Illegittimità costituzionale dell'art. 410 c.p.p. come modificato dalla l. 103/2017, nella parte in cui non prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione, per contrasto con: • Art. 111, co. 7, Cost.: il provvedimento di archiviazione è sostanzialmente definitivo e decisorio e deve essere soggetto al controllo di legittimità, senza che il legislatore possa impedirlo con legge ordinaria. • Artt. 3 e 24 Cost.: l'assenza di controllo nomofilattico viola l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che ne è presidio, e il diritto di difesa, in quanto lo stesso GIP può applicare le norme in maniera diversa in situazioni identiche, con motivazione sottratta a ogni vaglio.

Questione di legittimità costituzionale 2 — Artt. 3 e 24 Cost. (disparità di trattamento) Illegittimità costituzionale dell'art. 410 c.p.p. (l. 103/2017) e/o dell'art. 410-bis c.p.p. nella parte in cui non prevedono la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto a: • il provvedimento ex art. 420-quater c.p.p., per il quale le SS.UU. (n. 5847/2025) hanno riconosciuto la ricorribilità pur trattandosi di provvedimento formalmente revocabile; • il diniego di giustizia riparativa, per il quale le SS.UU. (n. 20/2026) hanno riconosciuto l'impugnabilità fondandola inter alia sugli artt. 13 CEDU e 47 Carta. L'archiviazione produce effetti più incisivi, gravi e soprattutto stabili nel tempo di entrambi tali provvedimenti. Non è ragionevole ed è anzi ingiustificato che la nozione di "definitività" adottata per alcuni



provvedimenti sia diversa dalla nozione impiegata per il provvedimento di archiviazione, indipendentemente dalla corretta interpretazione della l. 103/2017.

Questione di legittimità costituzionale 3 — Art. 117, co. 1, Cost. (CEDU) Illegittimità costituzionale dell'art. 410 c.p.p. (l. 103/2017) e/o dell'art. 410-bis c.p.p. per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost. in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 2, 3, 8, 1 prot. 1, 13 e 46 CEDU, come interpretati dalla Corte EDU in quanto l'opposizione all'archiviazione non presenta, allo stato, tutti i requisiti indicati dalla Corte EDU, e segnatamente l'impugnabilità della decisione di non procedere all'azione penale, per l'effettività di un rimedio avverso la violazione degli obblighi positivi dello Stato in relazione ad "arguable claims" in cui si denunciino gravi violazioni dei suddetti diritti e la Corte EDU abbia già dichiarato non effettivi gli altri rimedi teoricamente disponibili in relazione alle suddette violazioni. In presenza di un contrasto accertato con la Convenzione, la questione di legittimità costituzionale è per definizione non manifestamente infondata.

2. 6 Venivano quindi precisate le seguenti conclusioni:

"In via preliminare 1. Esaminare le questioni di diritto dell'Unione prima e a prescindere dalla questione di ammissibilità del ricorso, in applicazione della giurisprudenza Kubera (C144/23). 2. Effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, co. 3, TFUE, sulle questioni formulate supra § 5.1.

In via principale 1. Annullare il provvedimento impugnato per abnormità. In

via subordinata 1. Qualora non ritenga integrata l'abnormità secondo la costruzione tradizionale, riconoscere la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., in via di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 410 c.p.p., e annullare il esposti nel Terzo Motivo di Ricorso. 2. Sollevare le questioni di legittimità costituzionale formulate, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

In via ulteriormente subordinata 1. Disapplicare l'art. 410-bis c.p.p. e/o la giurisprudenza Scarcella, nella misura in cui ostino all'ammissibilità del ricorso o all'annullamento del provvedimento, in forza del primato del diritto dell'Unione (Simmenthal, C-106/77; Randstad, C-497/20).

In ogni caso 1. Dare atto che le ricorrenti, nell'adempire agli oneri che secondo l'art. 1 e il Protocollo n. 15 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU (Mansouri c. Italia, §98-99, 106, 109-112, 115), avevano l'onere di presentare il presente Ricorso anche a dispetto della generale inoppugnabilità dell'ordinanza di archiviazione e di sottoporre alla giurisdizione nazionale tutte le questioni che avevano intenzione di sollevare nel ricorso CEDU (e che, solo per



rispettare il termine di cui all'art. 35 CEDU nella denegata ipotesi in cui il presente ricorso sia dichiarato inammissibile, sono già state sollevate nel ricorso n. 28322/25 pendente avanti alla Corte EDU) — e che, pertanto, non sussiste la colpa delle Ricorrenti ex art. 616 c.p.p.

Alla luce di quanto osservato, si chiede rispettosamente che Codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere il ricorso proposto nell'interesse delle Sig.re [REDACTED] e [REDACTED] con ogni consequenziale provvedimento di legge”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 L'art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che “Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile...” (sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371: “l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.”).

Pertanto, l'ordinanza con la quale venga rigettata o dichiarata inammissibile l'opposizione all'archiviazione non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell'art. 410-bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio (che nel caso in esame vi è stato).

Né si può ritenere che l'ordinanza impugnata possa essere qualificata abnorme per violazione del diritto di difesa o delle disposizioni CEDU; come condivisibilmente affermato nella motivazione della sentenza di Sez.3, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 “deve innanzi tutto essere ricordato come l'art. 111 comma 7 Cost. elevi a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso per definizione che l'ordinanza in questione



possa essere ricondotta a tale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che la stessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello *rebus sic stantibus* - stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 cod.proc.pen. - mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcun stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale procedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittorio previste dal primo comma dell'art. 410-*bis* e non già per questioni attinenti al merito della decisione cui il rimedio si riferisce. Né, per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all'infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-*bis* terzo comma cod.proc.pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo."

1.2 Deve quindi essere certamente esclusa l'ipotesi dell'abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; neppure sussiste l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione, che deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento, sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod.proc.pen.. A tale conclusione è pervenuta altra pronuncia di questa Corte di legittimità secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,



del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).

1.3 In conclusione osservato peraltro che contrariamente a quanto più volte affermato in ricorso, è stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, va evidenziato come il diritto all'ascolto della vittima, ripetutamente richiamato dal ricorso e dalla lunga memoria come elemento fondante la ragione della devoluzione ad un giudice di grado superiore, nel corso delle indagini preliminari e prima della formale instaurazione del processo deve essere strutturato ed esercitato in concreto dinanzi agli organi di merito (quali il pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari ed il tribunale in sede di reclamo) non potendo estendersi, in una fase persino antecedente l'instaurazione formale del processo a carico di taluno mediante la formulazione di una precisa imputazione, sino a coinvolgere la Corte di cassazione che rimane giudice della legittimità delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale ex art.111 comma settimo della Costituzione.

Il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/03/2026

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Ignazio Pardo

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente
Ignazio Pardo

